



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI L'AQUILA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	COMO	ROMOLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PAONE	FERDINANDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DI SANTE	ATTILIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 911/12 depositato il 17/10/2012
- avverso la sentenza n. 27/2/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di L'AQUILA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI L'AQUILA

proposto dal ricorrente:

MAI

difeso da:

VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 54 2009 00217674 62 IRPEF-ALTRO 1992

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 911/12

UDIENZA DEL

13/06/2013

ore 15:30

SENTENZA

N°

61/III/13

PRONUNCIATA IL:

13/6/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/9/13

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Mario Garofalo



Fatto e Diritto

Con atto in data 25.09.2012 **mo** proponeva appello contro la sentenza della CTP di L'Aquila, Sez. 2[^], nr.27/12, che aveva respinto il ricorso da lui proposto avverso la cartella di pagamento n. 21767462000 –Irpef e Ilor 1992.

Con memoria difensiva in data 10.11.2012 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di L'Aquila concludendo per la conferma della decisione di primo grado e per la condanna al pagamento delle spese di lite dell'appellante.

Con atto in data 13.05.2013 si costituiva in giudizio anche la "Equitalia Centro S.p.A." chiedendo che venisse dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque rigettato il ricorso in appello proposto dal Martinelli.

Ritiene questa Commissione che il ricorso proposto da **li** vada accolto per le seguenti ragioni.

Contrariamente a quanto sostenuto sia dall'Agenzia delle Entrate di L'Aquila che da Equitalia S.p.A. le doglianze sollevate con l'atto di appello da **i** non sono "nuove" e pertanto il ricorso non può essere dichiarato inammissibile ex art. 57 d.lgs. 546/92.

Già con il ricorso di primo grado, infatti, il ricorrente chiedeva che l'adita Commissione disponesse a che fosse rideterminato il quantum della pretesa effettivamente dovuta essendo l'importo richiestio frutto di un evidente errore.

Più precisamente **i** rappresentava che la cartella esattoriale era la conseguenza dell'errata iscrizione a ruolo delle maggiori somme (imposte) accertate con avviso di accertamento n. 8771000260. Ancora, poi, che il contenzioso avverso l'avviso di accertamento in questione si era definito con sentenza n. 16253707 della Corte di Cassazione che aveva cassato con rinvio la sentenza d'appello (n. 62/01 della CTR di L'Aquila in data 7.5.2001) limitatamente ai capi 3 ed 8 del ricorso introduttivo. (£. 28.161.000 per spese manutenzione e riparazione autoveicoli e £.48.900.000 per ricavi riferiti all'anno 1992 ma dichiarati nel 1993-.

Nonostante il rinvio a diversa sezione della CTR di L'Aquila disposto con sentenza dalla Corte, però, il giudizio non veniva riassunto di tal che si determinava l'estinzione dell'intero processo.

E ciò con la conseguenza che relativamente agli altri punti proposti del ricorso (nn.1,2,4,5,6,7 e 9), totalmente accolti dalla CTR con sentenza n. 62/01, si formava il giudicato, con la conseguenza che l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto riguardare esclusivamente le maggiori imposte calcolate sugli importi innanzi riferiti (£. 28.161.000 e £. 48.900.000) ed oggetto dei capi di sentenza cassati e non altri. Da qui l'evidente errore che comporta come conseguenza necessaria la preventiva rideterminazione da parte dell'Ufficio dell'esatta pretesa tributaria.

Le altre questioni pure sollevate dal ricorrente con il proprio atto di gravame non appaiono degne di accoglimento e sul punto ritiene questa Commissione di potersi riportare e far proprie tutte le ragioni di diritto in merito già indicate dalla CTP di L'aquila con la impugnata decisione.

Attesa la complessità delle argomentazioni trattate sussistono ragionevoli motivi per compensare le spese di lite.


P.Q.M.

La Commissione Regionale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza resa dalla CTP di L'Aquila tra le parti in epigrafe indicate, accoglie in parte l'appello proposto da **mo** e per l'effetto manda l'Agenzia delle Entrate di L'Aquila di rideterminare l'esatta pretesa tributaria.

Spese compensate.

L'Aquila 23/05/20013

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

